



CITTÀ DI CARPI

## ORDINANZA SINDACALE

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Nuova individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza in attuazione dell'art. 87, comma 1, lettera a) del d.l. 18/2020. Ulteriore proroga al 3 maggio 2020 compreso.**

### IL SINDACO

Premesso che:

- con propria ordinanza n. 14978 di protocollo del 14 marzo 2020, erano state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Carpi fino al 25 marzo 2020 compreso;
- con propria ordinanza n. 17161 di protocollo del 26 marzo 2020, sono state nuovamente individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Carpi fino al 3 aprile compreso;
- con propria ordinanza n. 18414 di protocollo del 2 aprile 2020, la validità delle misure indicate con la precedente ordinanza sono state prorogate fino al 13 aprile compreso;

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

Preso atto in particolare che:

- l'articolo 87, comma 1, lettera a), del d.l. 18/2020 dispone: *“il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni ... , che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza”*;
- l'articolo 87, comma 3, del d.l. 18/2020 dispone: *“Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”*;

Letta la direttiva del Ministro della Funzione pubblica n. 2/2020, ad oggetto: *“indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

Considerato che il d.p.c.m. 10 aprile 2020 stabilisce:



## CITTÀ DI CARPI

- all'articolo 1, comma 1, lettera hh): *“si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie...”*
- all'articolo 2, comma 1: *“Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e dall'articolo 1 del presente decreto”*;
- all'articolo 8, comma 1, che le disposizioni si applicano fino al 3 maggio 2020;

Ritenuto di ulteriormente prorogare per pari periodo anche le disposizioni di cui alla propria ordinanza n. 17161 di protocollo del 26 marzo 2020, già prorogate fino al 13 aprile 2020;

Visto l'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare i commi 5 e 7;

### ORDINA

1. di prorogare ulteriormente fino al **3 maggio 2020 compreso** le misure contenute nella propria ordinanza n. 17161 di protocollo del 26 marzo 2020, già prorogate con propria ordinanza n. 18414 di protocollo del 2 aprile 2020;
2. di trasmettere copia del presente atto a tutti i dirigenti del Comune, al Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane e al Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine per le valutazioni di competenza;
3. di inviare copia del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.

### RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 11 aprile 2020

Il Sindaco  
Alberto Bellelli  
(firmato digitalmente)